

L'UFFICIO DI PADRINO E MADRINA NEI SACRAMENTI DEL BATTESIMO E DELLA CRESIMA E LA POSSIBILITÀ PER I GENITORI DI PRESENTARE IL PROPRIO FIGLIO

Il Codice di Diritto Canonico stabilisce compiti e qualità richieste per i padrini del Battesimo ai canoni 872-874 e della Cresima ai canoni 892-893 ribadendo in ambedue i casi che il battezzando e il cresimando “per quanto è possibile abbiano un padrino”.

La Sacra Congregazione del Culto Divino al quesito “Se è ancora necessario che ci sia il padrino della Confermazione” così risponde:

«Secondo i praenotanda del Rito della Confermazione, n. 5, di solito, cioè al di fuori di casi straordinari, bisogna che ci sia il padrino. Ma sono offerte tre possibilità, le quali tuttavia non si pongono tutte sullo stesso piano, ma secondo un certo ordine di precedenza, così che al primo posto venga ciò che è da preferirsi:

- conviene che il padrino del Battesimo, se c'è, sia anche il padrino della Confermazione, perché più chiaramente si manifesti il nesso tra il Battesimo e la Confermazione e il compito e l'ufficio di padrino si renda più efficace;

- non si esclude la facoltà di scegliere un padrino proprio della Confermazione;

- è possibile anche che gli stessi genitori presentino i loro figli.

Spetta all'Ordinario del luogo, nella sua prudenza pastorale e “tenendo conto delle situazioni e circostanze del luogo” indicare “quale modo di agire deve essere seguito nella sua diocesi”.

In casi particolari può essere anche permesso che qualcuno si accosti alla Confermazione senza alcun padrino»¹.

La Commissione per la riforma del Codice alla proposta avanzata da alcuni Cardinali di non escludere i genitori dalla funzione di

¹ SCCD, Documentorum explanatio (*Notitiae* 11 [1975], pp. 61-62). Risposta ribadita dopo la pubblicazione del CIC (*Notitiae* 20 [1984], p. 86).

padrini nella Cresima così rispondeva: «Non si può ammettere la proposta perché non si comprenderebbe bene il ruolo del padrino, che è in qualche modo aggiuntivo e quasi suppletivo, e cioè quello di aiutare i genitori nell'educazione cristiana dei figli. I genitori possono certamente presentare i figli alla Cresima, ma allora bisogna dire che mancano i padrini, dato che è improprio chiamare padrini i genitori»².

Avvalendomi pertanto della facoltà concessa dal Codice di Diritto Canonico all'Ordinario del luogo, tenendo conto della situazione presente nella nostra Diocesi, sentito il parere di tutto il clero e in particolare del Consiglio Presbiterale nelle tornate del 21 febbraio e 17 settembre c.a., stabilisco che ai genitori dei cresimandi siano sempre presentate le tre possibilità offerte dal Rito e specificate dalla Sacra Congregazione, secondo l'ordine di priorità stabilito dal Rito stesso, compresa quindi la possibilità che sia il papà o la mamma a presentare il proprio figlio al Ministro della Confermazione, purchè si verifichino per loro le stesse condizioni richieste per i padrini.

La presenza del padrino o madrina è assolutamente necessaria nel caso che o manchino i genitori o i genitori non siano sposati religiosamente o il padrino sia l'unica persona in grado di offrire sufficienti garanzie per l'educazione cristiana del figlioccio.

Quanto detto per la Confermazione vale anche per il Battesimo.

Una mia lettera ai genitori, da diffondere in tutte le parrocchie, chiarirà loro con precisione le tre possibilità, le condizioni e le motivazioni di una scelta.

Ugento, 20 settembre 2003

Prot. 28/2003

IL VESCOVO
+ Vito De Grisantis

2 cf. *Relatio* ad can. 847 in *Communicationes*, vol. XV, 1983, p. 189.